

CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6 DEL 10 APRILE 2019

**Oggetto: Ricorso al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – del
contro il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area
Piomba-Fino" – Nomina dell'Avv. Lorenzo Passeri per la costituzione in giudizio.**

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile, in Atri, Via Mattucci, sn presso la sede del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" (di seguito "Consorzio"), la Commissaria Straordinaria, Arch. Laura D'Alessandro, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 02.11.2017, giusta D.G.R. 804 del 05/12/2016, e prorogata nell'incarico, senza soluzione di continuità, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 16 maggio 2018, assistito dal Dott. Nicola Frattura, con funzioni di segretario.

RICHIAMATO

il Decreto n. 35/2018, notificato all'Ente e al commissario in data 24/05/2018, con il quale il Presidente della Giunta Regionale attribuiva al Commissario Straordinario tutti i poteri consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013;

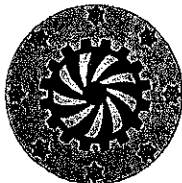
ATTESO

che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba - Fino" ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di: "omissis .. realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed il recupero dei materiali (art. 3, co.1) .. omissis realizzazione di studi, progetti ed investimenti in relazione all'organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti (art. 3, co. 1, lett. c) ... omissis";

PREMESSO

che:

- il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba Fino" è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell'ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell'art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
- con nota pec in data _____, acquisita al protocollo del Consorzio in data 29/03/2018 con il n. 208, l'Avv. _____ invitava questo Consorzio ad una negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito nella legge 162/2014 fra il _____ ed il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino", per la richiesta, da parte del _____, della corresponsione della differenza retributiva, per l'intero periodo dall' _____ al _____, fra €/anno _____, effettivamente corrisposti allo stesso _____, ed €/anno _____, da quest'ultimo pretesi in forza dell'art. 6 della Costituzione che prevede il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il Consorzio ritiene infondata tale pretesa da parte del _____ e per dimostrare l'infondatezza delle pretese del _____ è necessario avvalersi di una consulenza legale altamente professionale;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

- con propria Deliberazione n. 21 del 4 giugno la Commissaria Straordinaria del Consorzio conferiva incarico all'Avv. Lorenzo Passeri per la tutela legale dello stesso Consorzio;
- in data 07/02/2019 è stato notificato il ricorso al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro – da parte del contro il Consorzio;

RITENUTO

che:

- sia necessario dare incarico ad un legale per la costituzione del Consorzio nel giudizio promosso dal
- per prosecuzione dell'incarico in precedenza affidato all'Avvocato Lorenzo Passeri sia opportuno conferire a quest'ultimo l'incarico di costituzione in giudizio nel suddetto procedimento contro il Consorzio;
- ricorrano i presupposti di cui ai commi a), b) e c), Art. 2 e comma e), Art. 4 del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi Esterni, di cui alla Deliberazione del C.d.A. del Consorzio n. 72 del 10/12/2015;

INTERPELLATO

l'Avv. Lorenzo Passeri in ordine alla disponibilità di prestare tutela legale a favore del Consorzio ed al quantum economico che su quest'ultimo graverebbe in caso di conferimento di incarico professionale a tutela del Consorzio;

ACCERTATA

la disponibilità dell'Avv. Lorenzo Passeri ad assumere l'incarico di costituzione in giudizio a favore del Consorzio;

ACCLARATO

che

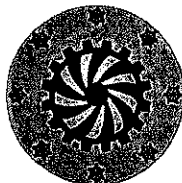
- l'impegno di spesa per detto incarico è quantificabile in un importo compreso tra 6.500,00 € ed 7.500,00 €, compreso ogni onere aggiuntivo ed IVA come dovuta per legge;
- detta somma risulta essere congrua rispetto alle prestazioni da fornire;

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge 36/2013;
- D.lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la DGR n. 854 del 05.12.2016;
- il DPGR n. 61 del 02.11.2017;
- il DPGR n. 35 del 16/05/2018

PRESO ATTO

- dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- favorevole del Commissario Straordinario;



CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI "AREA PIOMBA FINO"

GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERA

1. di conferire all'Avvocato Lorenzo Passeri (C.F. PSS LNZ 71H09 G482R), con Studio in Pescara alla Via Falcone e Borsellino, n. 38, l'incarico per la costituzione in giudizio a favore del Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani "Area Piomba-Fino" contro il
;
 2. di approvare la bozza di contratto allegata alla presente deliberazione;
 3. di assegnare la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i., al Direttore Tecnico del Consorzio, Dott. Nicola Frattura, relativo al compimento di tutti gli impegni derivanti dalla presente Deliberazione.
- La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

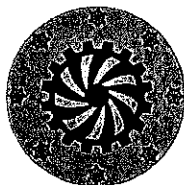
Il Segretario Verbalizzante



Il Commissario Straordinario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

-----<-----
Parere di regolarità tecnica: favorevole dell'Arch. Laura D'Alessandro



**CONSORZIO COMPRENSORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
"AREA PIOMBA FINO"**

GESTIONE COMMISSARIALE

Si attesta che il presente atto Deliberazione Commissariale n. 06 del 10 aprile 2019
Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicato all'albo pretorio
online per quindici giorni a far data dal 26/06/2019

L'Incaricato del servizio

